

Affidamento dell'incarico di servizio per il controllo dei rendiconti e della relativa documentazione delle attività delle Istituzioni formative paritarie relativi agli anni formativi 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera h) e comma 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e approvazione del capitolato speciale d'appalto. Impegno di spesa comprensivo di oneri ed IVA pari ad euro 7.564,00 sul capitolo 255400 dell'esercizio finanziario 2023. Codice CIG: Z943AC9903.

Determinazione n. 5230 del 19/05/2023

Affidamento dell'incarico di servizio per il controllo dei rendiconti e della relativa documentazione delle attività delle Istituzioni formative paritarie relativi agli anni formativi 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera h) e comma 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e approvazione del capitolato speciale d'appalto. Impegno di spesa comprensivo di oneri ed IVA pari ad euro 7.564,00 sul capitolo 255400 dell'esercizio finanziario 2023. Codice CIG: Z943AC9903.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2023-S116-00091
SERV. FORM. PROF. FORM. TERZIARIA E FUNZ. SISTEMA
OGGETTO:

Affidamento dell'incarico di servizio per il controllo dei rendiconti e della relativa documentazione delle attività delle Istituzioni formative paritarie relativi agli anni formativi 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera h) e comma 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e approvazione del capitolato speciale d'appalto. Impegno di spesa comprensivo di oneri ed IVA pari ad euro 7.564,00 sul capitolo 255400 dell'esercizio finanziario 2023. Codice CIG: Z943AC9903.

RIFERIMENTO : 2023-S116-00091

Pag 1 di 6

Num. prog. 1 di 35

Visto:

- l'articolo 36, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, che prevede che, in attuazione del Piano provinciale del sistema educativo, la Provincia possa affidare direttamente l'attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a fondazioni, associazioni o altri Enti senza scopo di lucro;

- il D.P.P. 1/10/2008, n. 42-149/Leg, recante "Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)", che da attuazione delle disposizioni legislative provinciali;
- l'art. 32 del medesimo regolamento, che prevede in particolare l'assoggettabilità al controllo, anche a campione, delle attività rendicontate dalle istituzioni formative paritarie.

Tale articolo, al comma 4, recita testualmente: "Le attività rendicontate sono soggette a controllo da parte della struttura provinciale competente anche mediante controllo a campione individuato in percentuale dal dirigente anche per estrazione; è comunque assoggettato al controllo un campione pari ad un minimo del 20 per cento. La struttura provinciale competente per il controllo dei rendiconti estratti a campione e della relativa documentazione può avvalersi di una società di revisione iscritta all'albo speciale dei revisori contabili. Resta ferma la possibilità per la struttura provinciale competente di controllare anche i rendiconti non estratti secondo modalità definite dal dirigente della struttura medesima".

Premesso che:

- i rendiconti oggetto di controllo relativi all'attività di base (IeFP) in riferimento agli anni formativi 2018/19, 2019/20 e 2020/21 sono complessivamente 21 e quelli finali relativi ai percorsi di Alta Formazione Professionale (AFP) e Altri progetti conclusi nello stesso periodo sono in totale 18;

• si è ritenuto opportuno, nel rispetto del campione minimo previsto dalla normativa e in continuità con quanto fatto in passato, assoggettare a controllo otto rendiconti con riferimento agli anni formativi 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021: 4 rendiconti riferiti ai servizi di formazione professionale affidati alle Istituzioni formative paritarie e 4 rendiconti finali relativi ai percorsi di Alta formazione professionale. Si da atto quindi, tenuto conto di quanto sopra riportato, che i rendiconti di spesa estratti a campione (come da verbale prot. n. 236153 del 27/3/2023), oggetto del servizio di controllo di cui al presente provvedimento da effettuarsi presso la sede delle Istituzioni Formative Paritarie, sono i seguenti:

1. pratica n.: 9 Iefp - Opera A. Barelli - servizi di formazione professionale - AF 2019/2020;
2. pratica n.: 5 Iefp - ENAIP Trentino - servizi di formazione professionale - AF 2018/2019;
3. pratica n.: 12 Iefp - ENAIP Trentino servizi di formazione professionale - AF 2019/2020;
4. pratica n.: 6 Iefp - Università popolare trentina scuola delle professioni per il terziario (in sigla UPT) - servizi di formazione professionale - AF 2018/2019;
5. pratica n.: 6 AFP - ENAIP Trentino - "TS edilizia sostenibile ed energia e ambiente" - percorso integrato (Sedi di Villazzano - VII edizione) - Biennio formativo 2018-2019 - rendicontazione finale;
6. pratica n.: 16 AFP - Università popolare trentina scuola delle professioni per il terziario (in sigla UPT) - "TS per marketing e il commercio internazionale" - biennio formativo 2020 - 2021 - finale;
7. pratica n.: 5 AFP - ATS - A.T.S. Welcome - ospitalità e benessere (Barelli + Ist Alberghiero) - "TS per il management dell'ospitalità" e "TS per la gestione del centro benessere" - biennio formativo 2020 -2021 - finale;
8. pratica n.: 1 AFP - Istituto Pavoniano Artigianelli - "TS grafico per la comunicazione multicanale" - biennio formativo 2017-2018 - finale.

Dato atto che:

- il capitolato speciale di appalto parte amministrativa e parte tecnica (Allegato A) e il relativo RIFERIMENTO : 2023-S116-00091

Pag 2 di 6

Num. prog. 2 di 35

allegato denominato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" (Allegato B), che si approvano quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento disciplinano le modalità di svolgimento dell'incarico e le clausole a cui l'appaltatore deve attenersi;

- l'importo a base d'asta per detto servizio, pari ad euro 8.150,00 (al netto di oneri fiscali), di cui oneri della sicurezza pari a euro zero, trova la sua giustificazione in relazione alle prestazioni richieste nel capitolato speciale d'appalto di cui sopra;
- l'appalto non è stato suddiviso in lotti, in quanto non risulta economicamente conveniente, ai sensi di quanto disposto dal comma 3, art. 7, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

- non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) e la quantificazione degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008;
- non si ritiene ammissibile il ricorso al subappalto in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale e altamente specialistico;
- non è richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge provinciale 2/2016 e dell'art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016;
- gli oneri della manodopera e le disposizioni recate dall'art. 32, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, non sono valorizzati in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale;
- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 16 comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, tenuto conto che l'oggetto riportato nel Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa e parte tecnica risulta essere assai dettagliato e pertanto non sussiste la necessità di provvedere a ulteriori valutazioni;
- il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica su MEPAT ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della l.p. n. 23/1990 e dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Tenuto conto inoltre del fatto che:

- si è inteso avvalersi per il controllo dei rendiconti di cui sopra, così come previsto dal D.P.P. 1/10/2008, n. 42-149/Leg, dell'apporto di una società di revisione iscritta all'albo speciale dei revisori contabili, valutato che gli attuali carichi di lavoro del personale del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema non sono compatibili con l'ulteriore assegnazione dell'attività in oggetto;
 - si è individuato, ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. h) e comma 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., nella trattativa diretta previa indagine di mercato la procedura idonea per l'affidamento del servizio in oggetto;
 - si è proceduto quindi ad un'indagine di mercato con la richiesta di preventivi di spesa per il servizio di cui sopra a cinque operatori economici abilitati al bando "Servizi amministrativi" (CPV 79200000-6 "Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali") presenti in MEPAT e iscritti nel registro dei Revisori legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - è stato rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 19 ter della legge provinciale 9/3/2016, n. 2 secondo quanto stabilito al punto 3.2 dell'allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 307 del 13/3/2020.
- Tenuto altresì conto del fatto che:

- è pervenuta solo un'offerta da parte della Società TREVOR S.R.L. con sede a Trento, in via Brennero, n. 139, codice fiscale 01128200225;
 - l'offerta presentata, per l'importo di euro 6.200,00 (al netto di oneri e IVA), è stata ritenuta congrua (verbale di aggiudicazione - prot. n. 377643 del 18/05/2023);
 - tale preventivo è altresì in linea con quanto previsto dal Programma annuale delle attività per la formazione professionale approvato con deliberazione n. 1188 del 7/8/2020 e s.m..
- Si può quindi procedere ad una trattativa diretta, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., per l'affidamento del servizio di controllo dei rendiconti estratti a campione e della relativa documentazione, sulla base di quanto stabilito nel RIFERIMENTO : 2023-S116-00091

Pag 3 di 6

Num. prog. 3 di 35

Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa e parte tecnica di cui sopra.

Con il presente provvedimento pertanto si impegna la spesa comprensiva di oneri ed IVA pari ad euro 7.564,00 sul capitolo 255400 dell'esercizio finanziario 2023, relativa alle risorse prenotate con il Programma pluriennale della formazione professionale approvato con la deliberazione n. 1188 del 07.08.2020 e s.m.i. e da ultimo modificato con deliberazione n. 536 del 27 marzo 2023 (p.f. 2016753-016), con particolare riferimento alla spesa programmata per i controlli della documentazione contabile dei rendiconti di spesa nell'ambito delle azioni di sviluppo del sistema formativo, di cui alla Tavola 4.2 dell'Allegato 1.

Considerato infine che:

- ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il codice CIG è: Z943AC9903;
- nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei Dipendenti provinciali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014, in capo al Dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
- Il responsabile del procedimento è il dirigente del servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema e il domicilio digitale é:
serv.formazione@pec.provincia.tn.it;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti tutti gli atti e i provvedimenti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 recante "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino";
- visto il D.P.P. 1/10/2008, n. 42-149/Leg;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- vista la legge provinciale 11 giugno 2019, n. 2 recante "Misure di semplificazione e potenziamento della competitività";
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
- visto il D.P.G.P. 26.3.1998, n. 6-78/Leg;
- visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare l'art. 56 e l'Allegato n. 4/2, tenuto conto del principio di esigibilità della spesa;
- visto l'art. 3 della legge 136/2010 e le disposizioni attuative emanate in materia che definiscono gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera h e comma 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, alla Società TREVOR S.R.L. con sede a Trento, in via Brennero, n. 139, codice fiscale 01128200225, il servizio per il controllo dei rendiconti e della relativa documentazione delle attività delle Istituzioni formative paritarie relativi agli anni formativi 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per l'importo pari ad euro 7.564,00 comprensivo di oneri ed IVA;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, gli atti di seguito elencati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- allegato A) Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa e parte tecnica;
- allegato B) Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati;

RIFERIMENTO : 2023-S116-00091

Pag 4 di 6

Num. prog. 4 di 35

3. di dare atto che non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) e la quantificazione degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3bis, del D.Lgs. 81/2008;

4. di dare atto che non si rende necessaria la valorizzazione degli oneri della manodopera in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale;

5. di disporre che per ragioni d'urgenza, il servizio potrà essere affidato alla società aggiudicataria nelle more della stipula del contratto e comunque dopo la consegna, da parte della stazione appaltante, della documentazione di cui all'art. 5 del Capitolato speciale - parte tecnica approvato al precedente punto 2. In tal caso, il corrispettivo dovuto sarà erogato solo dopo l'avvenuta formalizzazione del medesimo;

6. di dare atto che non è richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge provinciale 2/2016 e dell'art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016;

7. di stabilire che la stipulazione del contratto con la società risultata aggiudicataria avvenga in modalità elettronica tramite ordine di acquisto su MEPAT, ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della l.p. n. 23/1990 e dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

8. di stabilire che la prestazione deve concludersi entro il 29/12/2023, con la possibilità di eventuale proroga, come previsto all'art. 7 del Capitolato speciale - parte amministrativa di cui al precedente punto 2;
9. di impegnare, ai sensi dell'art. 56 e allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 in base al principio di esigibilità della spesa, l'importo derivante dal presente provvedimento pari a euro 7.564,00, comprensivo di oneri ed IVA (al 22%), sul capitolo 255400 dell'esercizio finanziario 2023 a valere sulla prenotazione fondi n. 2016753-016 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1188 del 7/8/2020 e s.m. così come da ultimo modificata con deliberazione n. 536 del 27 marzo 2023;
10. di dare immediata esecutività al presente provvedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6- 78/Leg;
11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il codice CIG é il seguente Z943AC9903;
12. di dare atto che per la tipologia di spesa di cui al presente provvedimento non è necessario acquisire il codice CUP;
13. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2023-S116-00091

Pag 5 di 6 SG

Num. prog. 5 di 35

001 allegato A) Capitolato speciale di appalto parte amministrativa e parte tecnica 002 allegato B) Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati Elenco degli allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Cristina Ioriatti RIFERIMENTO : 2023-S116-00091

Pag 6 di 6

Num. prog. 6 di 35

CAPITOLATO SPECIALE

PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA

COMUNITARIA DI:

CONTROLLO DEI RENDICONTI E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE ISTITUZIONI FORMATIVE PARITARIE RELATIVI AGLI ANNI FORMATIVI

2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

CIG: Z943AC9903

- PARTE AMMINISTRATIVA -

1

Num. prog. 7 di 35

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 - Obblighi a carico dell'appaltatore.....	3
Art. 4 - Obblighi a carico della stazione appaltante.....	3
Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	3
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto.....	5
Art. 7 - Durata del contratto.....	5
Art. 8 - Importo del contratto.....	5
Art. 8 bis - Revisione prezzi.....	5
Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto.....	6

Art. 10 - Avvio dell'esecuzione del contratto.....	6
Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	7
Art. 13 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	7
Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto.....	8
Art. 15 - Vicende soggettive dell'appaltatore.....	8
Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	8
Art. 17 - Subappalto.....	8
Art. 18 - Tutela dei lavoratori.....	9
Art. 19 - Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	9
Art. 20 - Sicurezza.....	9
Art. 21 - Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	9
Art. 22 - Proprietà dei prodotti.....	9
Art. 23 - Trattamento dei dati personali.....	10
Art. 24 - Garanzia definitiva.....	10
Art. 25 - Obblighi assicurativi.....	10
Art. 26 - Penali.....	10
Art. 26 bis - Clausola di forza maggiore.....	11
Art. 27 - Risoluzione del contratto.....	12
Art. 28 - Recesso.....	13
Art. 29 - Definizione delle controversie.....	13
Art. 30- Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	13
Art. 31 - Obblighi in materia di legalità.....	14
Art. 32 - Spese contrattuali.....	15
Art. 33 - Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	15
Art. 34 - Disposizioni anticorruzione.....	15
Art. 35 - Norma di chiusura.....	16

2

Num. prog. 8 di 35

Art. 1 - Oggetto dell'appalto 1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di controllo dei rendiconti e della relativa documentazione delle attività delle Istituzioni formative paritarie relativi agli anni formativi 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, che le stesse Istituzioni hanno attuato nel rispetto del "Documento dei Criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale" vigente per l'a.f. di riferimento.

2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano come appalto di servizi ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale n. 23/1990 e s.m. "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"

e sono finalizzate al controllo della spesa sostenuta per la realizzazione dei servizi di formazione professionale e dei percorsi di alta formazione professionale affidati alle Istituzioni formative paritarie.

3. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso l'Istituzione formativa paritaria oggetto del controllo, acquisendo dalla stessa tutti i documenti, i dati e le informazioni contabili ed extracontabili necessarie allo svolgimento dei controlli.

2. L'appaltatore deve garantire il controllo dei rendiconti estratti a campione dal Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema e della relativa documentazione, come meglio dettagliato all'art. 2 del presente capitolato speciale - parte tecnica.

3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica e di ogni altra prescrizione derivante dalla richiesta di offerta, nonché del preventivo di spesa dell'appaltatore.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'appaltatore 1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio,

deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al

contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nel successivo art. 6 del presente capitolato speciale - parte amministrativa.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. In particolare, l'appaltatore è tenuto a garantire lo svolgimento del servizio come meglio dettagliato all'art. 2 del presente capitolato speciale - parte tecnica.

Art. 4 - Obblighi a carico della stazione appaltante 1. La stazione appaltante provvede a mettere a disposizione la documentazione amministrativa e le informazioni necessarie per lo svolgimento della prestazione come indicato nel precedente art. 2, comma 2 e come meglio dettagliato all'art.

5 del presente capitolato speciale - parte tecnica.

3

Num. prog. 9 di 35

Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici:

disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.

"Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23

concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";

c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

d) la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e altre disposizioni";

e) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante:

«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";

f) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

i) la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

j) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18

maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";

k) le norme del codice civile,

l) la normativa di settore di cui all'art. 3 del presente capitolato speciale - parte tecnica.

4

Num. prog. 10 di 35

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt.

1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto 1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica e le "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati";

a.2) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico).

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art.

39 ter, comma 1 bis, della l.p. n. 23/1990 e dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs.

n. 50/2016.

Art. 7 - Durata del contratto 1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto o comunque dalla data di consegna, da parte della stazione appaltante, della documentazione amministrativa di cui all'art. 5 del presente capitolato speciale - parte tecnica e deve concludersi entro il 29/12/2023.

2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà

di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC. In tal caso, il corrispettivo dovuto sarà erogato solo dopo l'avvenuta formalizzazione del contratto.

3. L'eventuale richiesta di proroga del termine per l'adempimento, che dovrà pervenire almeno entro 20 giorni prima del termine di esecuzione, necessitata da difficoltà oggettive o da cause imprevedute connesse con l'espletamento dell'incarico, potrà essere valutata ed eventualmente accolta da parte della stazione appaltante con propria nota.

4. La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di prorogare il termine, dandone tempestiva comunicazione all'appaltatore, nel caso si ravvisassero impossibilità oggettive per l'espletamento dell'incarico.

Art. 8 - Importo del contratto 1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato,

parte amministrativa e parte tecnica, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per la realizzazione del servizio è determinato in base al preventivo di spesa presentato.

5

Num. prog. 11 di 35

Art. 8 bis - Revisione prezzi 1. I prezzi contrattuali sono oggetto di revisione a cadenza trimestrale e su istanza di parte, a norma dell'art. 35, comma 2 della legge provinciale n. 6/2022, fino alla scadenza

individuata dalle disposizioni nazionali urgenti in materia di contratti pubblici, ritenendo come tale il trimestre con almeno n. 60 giorni ricadenti nel ridotto periodo.

2. Per la revisione dei prezzi contrattuali si prende come riferimento l'Indice Istat, e per il calcolo della revisione si assume la variazione percentuale, arrotondata alla terza cifra decimale, indicata dall'Indice nell'ultimo mese del trimestre di riferimento, che troverà applicazione a decorrere dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione e, come Base di Partenza, il valore dell'Indice del mese in cui si è avviato il servizio.

3. La revisione trova applicazione per le prestazioni che saranno eseguite successivamente alla medesima revisione; nel caso in cui l'aggiornamento dovuto risulti inferiore, in valore assoluto, al 5%, quale soglia di applicazione della revisione, non si procede con la suddetta revisione. In tal senso la predetta soglia costituisce margine di alea che rimane in capo alle Parti.

4. L'esito della revisione viene comunicato mediante comunicazione PEC dall'Amministrazione all'appaltatore, che accetta i nuovi prezzi con formale comunicazione PEC, senza necessità di procedere alla stipulazione di atti aggiuntivi al contratto di appalto.

Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto 1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 - Avvio dell'esecuzione del contratto 1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio, in intesa col RUP, all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

4. Il direttore dell'esecuzione o un suo delegato provvede a formalizzare l'avvio dell'esecuzione del contratto attraverso l'emissione dell'ordinativo che può

indicare le istruzioni e le direttive di natura operativa, ovvero con apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore. Quando, nei casi previsti dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'aggiudicatario anche tramite PEC.

5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata

6
Num. prog. 12 di 35

esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto 1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs.

18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore, su presentazione del verbale di cui all'art. 2, comma 5 e 6 del presente capitolato - parte tecnica, redatto in conformità alle specifiche tecniche ivi previste e di idonea documentazione fiscale, come segue:

- una quota pari al 40% dell'importo di cui all'art. 8 del presente capitolato,

previa conclusione della verifica di n. 3 (tre) delle pratiche soggette al controllo e accertamento da parte della stazione appaltante della regolarità

di esecuzione della prestazione;

- il rimanente 60% dell'importo pattuito previa conclusione della verifica di tutte le restanti pratiche oggetto dell'appalto.

2. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 60 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale, compatibilmente con la disponibilità di cassa della struttura competente. In particolare, la fattura elettronica deve riportare i seguenti dati: il codice univoco di sei caratteri (codice IPA) del competente Servizio (W05601), il codice CIG (Z943AC9903) e il numero di protocollo della lettera di incarico (ordine d'acquisto MEPAT). La fattura dovrà essere intestata a: Provincia Autonoma di Trento - Servizio Formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema - via Gilli, 3 TRENTO - CF: 00337460224.

5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5,

7

Num. prog. 13 di 35

il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

8. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto 1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati,

evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 26.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 - Vicende soggettive dell'appaltatore 1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27,

comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è

nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla

legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 - Subappalto 1. Non è ammesso il subappalto.

8

Num. prog. 14 di 35

Art. 18 - Tutela dei lavoratori 1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 - Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto 1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo,

successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 20 - Sicurezza 1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 21 - Elezione di domicilio dell'appaltatore 1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'appaltatore privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 22 - Proprietà dei prodotti 1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633

"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

2. L'appaltatore deve comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

9

Num. prog. 15 di 35

Art. 23 - Trattamento dei dati personali 1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

3. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere concluso dal Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

4. Si dà atto che la stessa Società di revisione è già tenuta alla riservatezza dei dati anche in ragione dell'iscrizione all'Albo dei Revisori Contabili.

Art. 24 - Garanzia definitiva 1. Non è richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge provinciale 2/2016 e dell'art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 25 - Obblighi assicurativi 1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 26 - Penali 1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante un'eventuale proroga di cui al precedente art. 7, commi 3 e 4 del presente capitolato speciale - parte amministrativa, verrà applicata la penale pari allo 0,3 per mille dell'importo netto contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate all'art. 2 del presente capitolato - parte tecnica, si applicherà una penale pari al 10% dell'importo contrattualmente dovuto.

10

Num. prog. 16 di 35

3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempimento e/o disservizio.

4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro quindici (15) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 27, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 26 bis - Clausola di forza maggiore 1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a meno che la stessa non dimostri che:

a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;

b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o

dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;

c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di ter

... ATTENZIONE, per il testo completo scaricare la versione PDF...